

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)556

Vol. 1978/0214

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

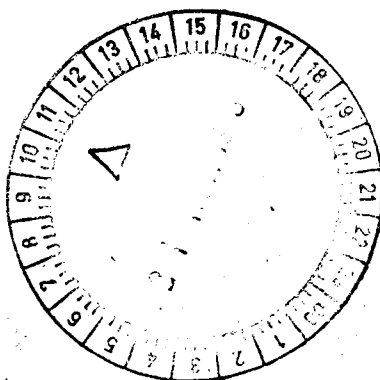
COM(78) 556 def.

Bruxelles, il 16 novembre 1978.

RACCOMANDAZIONE DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea
e la Repubblica Araba d'Egitto relativo al commercio dei tessili.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 556 def.

RELAZIONE

1. Con decisione del 19 ottobre 1977, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con l'Egitto al fine di concludere un accordo relativo al commercio dei tessili.
2. Conformemente alla suddetta decisione del Consiglio ed in consultazione con il comitato speciale istituito in applicazione dell'articolo 113, la Commissione ha condotto i negoziati con questo paese dal 4 novembre al 10 gennaio 1978.

In seguito a questi negoziati è stato elaborato un progetto d'accordo.

Il progetto prevede quanto segue :

- la copertura mediante i meccanismi dell'accordo di tutti i prodotti AMF di lana, cotone e fibre sintetiche e artificiali originari dell'Egitto;
- l'autolimitazione, a livelli convenuti, delle esportazioni nella Comunità di talune categorie di prodotti coperte dall'accordo;
- per le categorie di prodotti non ancora soggette a limitazioni, l'introduzione di un meccanismo di consultazione per determinare misure di autolimitazione quando vengono superati alcuni limiti;
- l'adozione di un sistema di duplice controllo per le categorie di prodotti che sono oggetto di limitazioni e di un sistema di controllo dell'origine per tutte le categorie coperte dall'accordo;
- disposizioni di flessibilità che permettano il trasferimento di una percentuale dei contingenti da una categoria all'altra e da un anno all'altro;
- quale contropartita l'impegno della Comunità di non ricorrere ad altre restrizioni quantitative sulla base dell'articolo XIX del GATT o dell'articolo 3 dell'AMF, nonché a misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Avendo constatato che tale progetto era conforme ai risultati dei negoziati i capi delegazione hanno proceduto alla sigla di questo testo in data 10 gennaio 1978.

3. Per salvaguardare la realizzazione degli obiettivi del presente accordo e prevenire il rischio di esportazioni straordinarie prima della sua entrata in vigore, la comunità, dopo la conclusione dei negoziati, ha proposto al paese terzo che ambedue le parti applichino in maniera autonoma, a partire dal 1mo gennaio 1978, il presente accordo in anticipo sulla sua entrata in vigore. Per l'anno 1978, tali disposizioni sono state messe in atto dal regolamento CEE n. 3019/77 della Commissione del 30 dicembre 1977, che sottopone a un regime comune di autorizzazione e di limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili originari di taluni paesi terzi (1) confermato dal regolamento CEE del Consiglio n. 265/78 del 7 febbraio 1978 (2).

Le misure definitive di applicazione di tale accordo da parte della Comunità costituiscono l'oggetto di una proposta di regolamento che la Commissione ha sottoposto al Consiglio.

4. La Commissione ritiene che tale progetto di accordo rappresenti un risultato accettabile per la Comunità. Di conseguenza, essa raccomanda al Consiglio :

- di approvare l'accordo con l'adozione di un regolamento il cui progetto figura in allegato,
- in attesa dell'approvazione di tale accordo, di prendere le decisioni necessarie relative alla sua firma.

(1) GU n. L 357 del 31 dicembre 1977.

(2) GU n. L 42 dell'11 febbraio 1978.

Raccomandazione di regolamento del Consiglio riguardante la
conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea
e la Repubblica Araba d'Egitto.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo relativo al commercio dei prodotti tessili negoziato tra la Comunità economica europea e la Repubblica Araba d'Egitto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A nome della Comunità viene approvato l'accordo sul commercio dei tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica Araba d'Egitto il cui testo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 16 dell'accordo (1).

./.

(1) La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

concluso a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

1

ACCORDO

TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

SUL COMMERCIO DEI TESSILI

ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E
LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
SUL COMMERCIO DEI TESSILI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

DESIDERANDO promuovere in una prospettiva di cooperazione permanente ed in condizioni tali da garantire completa sicurezza negli scambi, un equo ed ordinato sviluppo del commercio dei tessili tra la Comunità economica europea, qui di seguito denominata "la Comunità" e la Repubblica araba d'Egitto, qui di seguito denominata "Egitto",

DECISI a tenere in massimo conto i gravi problemi economici e sociali che si presentano attualmente nel settore tanto dai paesi importatori quanto nei paesi esportatori,

VISTO l'accordo provvisorio e l'accordo di cooperazione tra la Comunità e l'Egitto firmati il 18 gennaio 1977,

VISTO l'accordo sul commercio internazionale dei tessili, qui di seguito denominato "accordo di Ginevra", in particolare l'articolo 4, nonché il protocollo che rinnova detto accordo (L/4616) e le conclusioni raggiunte il 14 dicembre 1977 dal Comitato dei tessili,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a tale fine come plenipotenziari,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

IL GOVERNO DELL'EGITTO

I QUALI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Capitolo I : Regime degli scambiArticolo 1

1. Le parti riconoscono e confermano che, fatte salve le disposizioni del presente accordo e restando invariati i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, gli scambi reciproci nel settore dei tessili saranno disciplinati dalle disposizioni dell'accordo di Ginevra.
2. Quanto ai prodotti contemplati dal presente accordo, la Comunità si impegna a non introdurre restrizioni quantitative a norma dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nonché dell'articolo 3 dell'accordo di Ginevra.
3. Sono vietate le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti contemplati dal presente accordo nella Comunità.

Articolo 2

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili di cotone originari dell'Egitto elencati all'Allegato I.
2. La descrizione e l'identificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basano sulla nomenclatura della tariffa doganale comune nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (NIMEXE).
3. L'origine dei prodotti coperti dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Le modalità relative al controllo dell'origine dei prodotti di cui sopra sono stabilite nel protocollo A.

Articolo 3

L'Egitto consente di mantenere le sue esportazioni nella Comunità dei prodotti descritti all'allegato II entro i limiti ivi stabiliti per ciascun anno di applicazione dell'accordo.

Le esportazioni di prodotti tessili riportati nell'allegato II sono subordinate ad un duplice sistema di controllo, specificato nel protocollo A.

Articolo 4

1. Le importazioni di prodotti tessili contemplati dal presente accordo nella Comunità non sono soggette ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II, purché si dichiari che i prodotti in causa sono destinati alla riesportazione al di fuori della Comunità, nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione conformemente al sistema amministrativo di controllo vigente nella Comunità.

L'immissione sul mercato nazionale di prodotti importati alle condizioni di cui sopra è però subordinata al possesso di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità egiziane nonché di un certificato d'origine conforme alle disposizioni del protocollo A.

2. Qualora constatassero che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi stabiliti nel presente accordo, ma che i prodotti in causa sono stati successivamente riesportati al di fuori dalla Comunità, le competenti autorità comunitarie notificano entro 4 settimane alle autorità egiziane i quantitativi in causa e autorizzano importazioni di identici quantitativi di prodotti analoghi che non verranno imputati su uno dei limiti quantitativi stabiliti all'allegato II per l'anno in corso o per quello successivo di applicazione dell'accordo.

Articolo 5

1. In qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, l'uso anticipato di una parte del limite quantitativo stabilito per l'anno successivo è autorizzato per ciascuna categoria di prodotti a concorrenza del 5% del limite quantitativo dell'anno in corso.

Le forniture eventualmente anticipate sono dedotte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di ciascun anno possono essere riportati sul limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo sino a concorrenza del 5% del limite fissato per l'anno in corso.

3. I trasferimenti relativi alle categorie del gruppo I da qualsiasi altra categoria sono vietati con le seguenti eccezioni :

- i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono autorizzati sino a concorrenza del 5% dei limiti quantitativi stabiliti per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato;

- i trasferimenti tra le categorie 4-8 sono autorizzati sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

I trasferimenti a qualsiasi categoria dei gruppi II - V sono autorizzati da una qualsiasi o da più categorie nei gruppi I - V sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

4. La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti di cui sopra è riportata all'allegato I del presente accordo.

5. L'aumento in una qualsiasi categoria di prodotti derivante dall'applicazione cumulativa delle disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non dovrà superare 15%.

6. Le autorità dell'Egitto notificano preventivamente l'eventuale ricorso alle disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 6

1. Le esportazioni di prodotti tessili disciplinati dal presente accordo e non elencati all'allegato II possono essere subordinate a limiti quantitativi dall'Egitto alle condizioni stabilite qui di seguito negli appositi paragrafi.

2. Qualora il sistema di controllo amministrativo in vigore rivelasse che il livello di importazione di prodotti di una determinata categoria non elencata all'Allegato II, originari dell'Egitto supera, in confronto alle importazioni complessive dell'anno precedente dei prodotti di questa stessa categoria nella Comunità, i limiti seguenti:

- per le categorie di prodotti del gruppo I : 0,2%
- per le categorie di prodotti del gruppo II : 1,5%
- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV o V : 5%

La Comunità può richiedere l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura descritta all'articolo 12 del presente accordo al fine di concordare un adeguato livello restrittivo per i prodotti della categoria in oggetto.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente accettabile, l'Egitto si impegna, a partire dalla data di notifica della richiesta di consultazioni, a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità le esportazioni della categoria di prodotti in causa nella Comunità stessa oppure nella regione o nelle regioni del mercato comunitario da essa specificate.

La Comunità autorizza l'importazione di prodotti della predetta categoria spediti dall'Egitto prima della data alla quale è stata presentata la richiesta di consultazioni.

4. Qualora nel corso delle consultazioni le parti non giungano ad una soluzione reciprocamente accettabile entro il periodo specificato all'articolo 12 del presente accordo, la Comunità ha il diritto di fissare un limite quantitativo ad un livello annuo non inferiore a quello raggiunto dalle importazioni della categoria in oggetto e citato nella notifica della richiesta di consultazioni.

Quando l'andamento delle importazioni complessive del prodotto in oggetto nella Comunità lo richieda, il livello annuo così stabilito viene aumentato previa consultazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 allo scopo di soddisfare alle condizioni enunciate al paragrafo 2.

5. I limiti istituiti a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 4 non possono in alcun caso essere inferiori al livello 1976 delle importazioni di prodotti di questa categoria originari dell'Egitto.

6. La Comunità può altresì istituire limiti quantitativi su base regionale a norma delle disposizioni del Protocollo B.

7. Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma del presente articolo viene determinato conformemente a quanto disposto al Protocollo C.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando le percentuali specificate al paragrafo 2 sono il risultato di un calo delle importazioni complessive della Comunità e non la conseguenza di un incremento delle esportazioni di prodotti originari dell'Egitto.

9. Qualora vengano applicate le disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 4, l'Egitto s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti coperti da contratti conclusi prima dell'istituzione del limite quantitativo fino al volume del limite stabilito per l'anno in corso.

10. Per l'applicazione del paragrafo 2, la Comunità s'impegna a fornire alle autorità egiziane, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo effettuate nell'anno precedente, ripartite per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

11. Le disposizioni del presente accordo inerenti alle esportazioni di prodotti subordinati ai limiti quantitativi stabiliti all'Allegato II si applicano anche ai prodotti per i quali vengono fissati limiti quantitativi in forza del presente articolo.

Capitolo II : Gestione dell'AccordoArticolo 7

1. L'Egitto si impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle proprie autorità per qualsiasi categoria di prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di cui all'Allegato II.
2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità egiziane precisi dati statistici sulle licenze o sui documenti di importazione rilasciati dalle autorità comunitarie nonché dati statistici sull'importazione di prodotti coperti dal sistema di controllo amministrativo di cui all'articolo 6, par. 2.
3. I dati di cui sopra verranno trasmessi per ogni categoria di prodotti entro la fine del secondo mese successivo al trimestre cui essi si riferiscono.
4. Qualora l'analisi di queste informazioni reciproche riveli l'esistenza di notevoli divergenze tra i dati rilevati all'esportazione ed all'importazione, possono essere avviate consultazioni a norma della procedura definita all'articolo 12 del presente Accordo.

Articolo 8

Nessuna modifica della Tariffa doganale comune o della Nimexe, appor-
tata conformemente alle procedure in vigore nella Comunità e riguardante le
categorie di prodotti coperti dal presente Accordo e nessuna decisione ineren-
te alla classificazione delle merci potranno avere l'effetto di ridurre uno
qualsiasi dei limiti quantitativi fissati all'Allegato II.

Articolo 9

L'Egitto si adoprerà affinché le esportazioni di prodotti tessili subordinate a limiti quantitativi vengano scaglionate su tutto l'anno con la massima regolarità, tenendo in particolare considerazione i fattori stagionali.

In caso, nondimeno, di ricorso all'articolo 16, par. 3, i limiti quantitativi di cui all'Allegato II vengono ridotti in proporzione.

Articolo 10

1. Le frazioni dei limiti quantitativi stabiliti all'Allegato II che non sono state utilizzate in uno Stato membro possono essere assegnate ad un altro Stato membro conformemente alle procedure in vigore nella Comunità. Quest'ultima è tenuta a rispondere entro quattro settimane dalla data di ricezione di qualsiasi richiesta di questo tipo presentata dall'Egitto. Rimane inteso che le nuove ripartizioni così effettuate non sono soggette ai limiti fissati nell'ambito delle disposizioni in materia di flessibilità enunciate all'articolo 5 del presente accordo.
2. Qualora in una determinata regione della Comunità si ravvisi la necessità di forniture supplementari, la Comunità stessa può autorizzare l'importazione di quantitativi superiori a quelli convenuti nell'Allegato suddetto, sempre che le misure attuate conformemente al precedente paragrafo 1 si rivelino inadatte a soddisfare queste esigenze.

Articolo 11

1. Nell'applicazione del presente accordo, le parti contraenti si adoperano per mantenere inalterate le pratiche commerciali tradizionali nonché le correnti di scambio tra la Comunità e l'Egitto, in particolare con riferimento al rilascio di licenze di esportazione e di documenti o licenze d'importazione.

2. Qualora una parte riscontrasse che l'applicazione del presente accordo turba le relazioni commerciali esistenti tra importatori comunitari e fornitori egiziani, verranno avviate senza indugio consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 del presente accordo onde rimediare alla situazione.

Articolo 12

1. Le speciali procedure di consultazione di cui al presente accordo sono disciplinate dalle seguenti disposizioni :

- qualsiasi richiesta di consultazione è notificata per iscritto all'altra parte;
- la richiesta di consultazione sarà seguita, entro un ragionevole lasso di tempo (comunque entro 15 giorni dalla notifica) da una dichiarazione sulle ragioni e circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- le parti avvieranno le consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta onde pervenire ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile entro l'ulteriore termine di un mese.

2. Qualora si rivelasse necessario, su richiesta di una delle due parti e conformemente alle disposizioni dell'accordo di Ginevra si potranno tenere consultazioni su qualsiasi problema inerente all'applicazione del presente accordo. Qualsiasi consultazione a norma del presente articolo sarà impostata da ambo le parti in uno spirito di collaborazione e col proposito di conciliare le eventuali divergenze.

Capitolo III : Disposizioni transitorie e finaliArticolo 13

1. Le disposizioni del presente accordo non si applicano alle importazioni di prodotti subordinati a limiti quantitativi nel 1977, sempre che detti prodotti vengano spediti anteriormente al 1° gennaio 1978.

2. I prodotti originari dell'Egitto che a norma del presente accordo sono soggetti a limiti quantitativi soltanto dal 1° gennaio 1978, possono essere importati nella Comunità senza presentare una licenza di esportazione sino al 31 marzo 1978, sempre che siano stati spediti anteriormente al 1° gennaio 1978.

Articolo 14

In deroga agli articoli 2 e 8 del protocollo A, la Comunità si impegna a rilasciare licenze o documenti di importazione senza la presentazione di licenze di esportazione o di un certificato d'origine nella forma prescritta dal suddetto articolo 8 per i prodotti originari dell'Egitto subordinati a limiti quantitativi ai sensi del presente accordo, sempre che tali prodotti vengano spediti tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo '978 e non superino il 40% dei relativi limiti quantitativi. Questo periodo può essere prorogato con un accordo reciproco tra le parti conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

La Comunità trasmette senza indugio alle autorità egiziane precisi dati statistici sulle licenze o sui documenti di importazione rilasciati a norma del presente articolo; le predette autorità imputeranno i quantitativi sui limiti fissati per il 1978 in ordine ai prodotti in parola e riportati all'allegato II.

Articolo .15

Il presente accordo è valido sui territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nelle condizioni disposte da detto trattato, nonché sul territorio dell'Egitto.

Articolo 16

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso rimane in vigore sino al 31 dicembre 1981 e può essere prorogato di comune accordo sino al 31 dicembre 1982.
2. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1978.
3. In qualsiasi momento, ciascuna delle parti può proporre modifiche al presente accordo o denunciarlo con preavviso di almeno 90 giorni. In questo ultimo caso, l'accordo si estingue alla scadenza del periodo di preavviso.
4. Gli allegati ed i protocolli nonché lo scambio di lettere formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca e araba, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Sistema di duplice controllo

Titolo I : Limiti quantitativi

CAPITOLO I : Esportazione

Articolo 1

Le competenti autorità egiziane rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili e di cui all'allegato II dall'Egitto, sino a concorrenza dei limiti quantitativi fissati per questi prodotti e modificabili a norma degli articoli 5 e 10 dell'accordo.

Articolo 2

La licenza di esportazione sarà conforme al modello allegato al presente protocollo. Essa deve attestare, tra l'altro, che la quantità del prodotto in causa è stata imputata sul limite quantitativo stabilito per la categoria del prodotto in oggetto.

Articolo 3

Deve essere data alle competenti autorità comunitarie immediata notifica della revoca o della modifica di una licenza di esportazione rilasciata precedentemente.

Articolo 4

Le esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale sono state spedite le merci, anche se la licenza è rilasciata dopo detta spedizione.

Capitolo II : ImportazioneArticolo 5

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di una licenza o di un documento di importazione.

Articolo 6

Le competenti autorità comunitarie rilasciano automaticamente le licenze o i documenti di importazione di cui trattasi, entro cinque giorni lavorativi da quando l'importatore avrà presentato una copia conforme della corrispondente licenza di esportazione.

La licenza o il documento di importazione hanno validità di sei mesi.

Articolo 7

1. Qualora riscontrino che i quantitativi complessivi coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dall'Egitto per una determinata categoria di prodotti superano in un determinato anno d'applicazione dell'accordo i limiti quantitativi fissati all'allegato II per detta categoria e modificabili a norma degli articoli 5 e 10 dell'accordo, le competenti autorità comunitarie possono sospendere il rilascio di licenze o di documenti di importazione. In tal caso, le predette autorità informano immediatamente le autorità egiziane e viene avviata senza indugio la procedura di consultazione speciale di cui all'articolo 12.

2. Le competenti autorità comunitarie possono rifiutare il rilascio di licenze o documenti di importazione relativi alle esportazioni originarie dell'Egitto non coperte dalle licenze di esportazione egiziane rilasciate a norma del presente protocollo. Se, però, le importazioni di tali prodotti nella Comunità sono autorizzate dalle competenti autorità comunitarie, i quantitativi che ne sono oggetto non sono imputati sui corrispondenti limiti di cui all'allegato II senza eslicito benessere dell'Egitto.

Titolo II : OrigineArticolo 8

1. I prodotti originari dell'Egitto destinati all'esportazione nella Comunità conformemente alle disposizioni contenute nel presente accordo sono corredati di un certificato di origine dell'Egitto conforme al modello allegato al presente protocollo.
2. Il certificato di origine è rilasciato dalle competenti autorità governative egiziane quando i prodotti in oggetto possono essere considerati originari di questo paese secondo le norme in materia vigenti nella Comunità.

Articolo 9

Eventuali lievi divergenze tra i dati forniti nel certificato d'origine e quelli riportati nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione del prodotto, non compromettono ipso facto l'autenticità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

Articolo 10

1. Si potrà procedere ad un controllo a posteriori dei certificati di origine mediante sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità comunitarie nutrano fondati dubbi sull'autenticità dei certificati o sull'esattezza dei dati riguardanti l'effettiva origine dei prodotti.

In questi casi, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine o una sua copia alle competenti autorità governative egiziane, fornendo, ove necessario, le ragioni di forma o di fondo per un'indagine. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia è allegata all'originale o alla copia del certificato. Le autorità forniranno altresì tutte le informazioni di cui dispongono dalle quali si possa dedurre che i dettagli forniti sui predetti certificati sono inesatti.

2. I risultati dei controlli a posteriori effettuati conformemente al precedente paragrafo 1 sono comunicati alle competenti autorità comunitarie entro il termine tassativo di tre mesi.

3. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, le competenti autorità governative egiziane conservano per almeno due anni le copie dei certificati nonché qualsiasi documento di esportazione ad essi inerenti.

4. L'eventuale ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire ostacolo all'immissione dei prodotti in questione sul mercato comunitario.

Articolo 11

Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle merci coperte da un certificato di circolazione, modulo EUR 1, e compilato conformemente alle norme dell'accordo provvisorio tra la Comunità e l'Egitto o dell'accordo di cooperazione tra gli stessi firmato il 18 gennaio 1977.

Titolo III : Formulario e presentazione delle licenze di esportazione e dei certificati di origine; disposizioni comuni

Articolo 12

La licenza di esportazione e il certificato d'origine possono essere compilati in copie supplementari debitamente indicate in quanto tali. Questi documenti saranno redatti in inglese oppure in francese. Nei formulari compilati a mano, le scritte devono essere fatte con l'inchiostro e in stampatello.

I certificati devono avere il formato di mm 210 x 297 ed essere stampati su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica e del peso minimo di 25 g/m². Ogni parte avrà un fondo arabescato in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Ogni documento deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

La licenza di esportazione ed il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi dovranno recare la dicitura "délivré a posteriori" oppure "issued retrospectively".

Articolo 14

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità governative che hanno rilasciato i documenti per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. La licenza o i certificati rilasciati in sostituzione degli originali devono recare la dicitura "Duplicato".

I duplicati della licenza o del certificato devono recare la data del rispettivo originale.

Articolo 15

Le competenti autorità governative egiziane si accertano che le merci esportate corrispondano alle dichiarazioni riportate nella licenza di esportazione e nel certificato di origine.

Articolo 16

L'Egitto invia alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio di licenze di esportazione e di certificati di origine, nonché i modelli dei timbri usati da dette autorità.

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category/whence either show net weight - Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie d'origine
(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)		ORIGINAL		2 No	
		3 Quota year Année contingentaire		4 Category number Numéro de catégorie	
6 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)		CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products)			
		CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)			
		6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination	
6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport		9 Supplementary details Données supplémentaires			
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)		12 FOB Value (2) Valeur FOB (2)	
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté Economique Européenne.					
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - A _____, on - le _____ (Signature) (Stamp - Cochet)			

1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net
2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)		ORIGINAL		2 No			
		3 Quota year Année contingentaie		4 Category number Numéro de catégorie			
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)		EXPORT LICENCE (Textile products)					
		LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)					
		6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination			
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport		9 Supplementary details Données supplémentaires					
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES				11 Quantity (1) Quantité (1)		12 FOB Value (2) Valeur FOB (2)	
13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case No 3 pour la catégorie désignée dans la case No 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne.							
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - A _____, on - le _____					
		(Signature) (Stamp - Cachet)					

A norma delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del presente accordo, si potrà fissare un limite quantitativo su base regionale quando le importazioni di un determinato prodotto in una regione delle Comunità superino, in confronto alle quantità stabilite nel predetto articolo 6, paragrafo 2, le seguenti percentuali :

Repubblica federale tedesca	28.5%
Benelux	10.5%
Francia	18.5%
Italia	15 %
Danimarca	3 %
Irlanda	1 %
Regno Unito	23.5%

Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 6 del presente accordo viene determinato come segue :

(a) per i prodotti del gruppo I 1. tasso viene fissato a 4% all'anno per un prodotto delle categorie 3-8;

(b) per i prodotti delle categorie che rientrano nei gruppi II - V, il tasso di incremento viene fissato di comune accordo tra le due parti secondo la procedura di consultazione definita all'articolo 12. In nessun caso questo tasso può essere inferiore al tasso più elevato applicato ai corrispondenti prodotti a norma degli accordi bilaterali conclusi nel quadro dell'accordo di Ginevra tra la Comunità ed altri paesi terzi con un volume di scambi equivalente o paragonabile a quello dell'Egitto.

DICHIARAZIONE

relativa all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo

La Comunità dichiara che, conformemente alle norme comunitarie sull'origine, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo, qualsiasi emendamento delle stesse sarà imperniato su criteri che non richiedono, per conferire la qualifica di prodotto originario, operazioni più complesse di quelle previste da un unico e completo processo.

Fatto a Bruxelles,

Per la Comunità economica europea

SCAMBIO DI LETTERE

Egregio signor

La prego di riferirsi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili siglato il

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, di detto accordo, la Comunità desidera rendere nota al governo egiziano la sua disponibilità a prorogare l'accordo per un ulteriore anno, sino al 31 dicembre 1982, sempre che l'accordo di Ginevra venga rinnovato dopo il 1981 alle condizioni attuali e che il governo egiziano sia disposto a fare altrettanto.

Le sarei grato se il Suo governo volesse confermare il suo accordo su quanto precede.

Desidero inoltre proporre che la presente nota e quella di risposta costituiscano un accordo tra il governo dell'Egitto e la Comunità.

Per il Consiglio delle Comunità europee

Al governo dell'Egitto

SCAMBIO DI LETTERE

Egregio signor

con la presente accuso ricevuta della seguente lettera:

"La prego di riferirsi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili siglato il

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, di detto accordo, la Comunità desidera rendere nota al governo egiziano la sua disponibilità a prorogare l'accordo per un ulteriore anno, sino al 31 dicembre 1982, sempre che l'accordo di Ginevra venga rinnovato dopo il 1981 alle condizioni attuali e che il governo egiziano sia disposto a fare altrettanto.

Le sarei grato se il Suo governo volesse confermare il suo accordo su quanto precede.

Desidero inoltre proporre che la presente nota e quella di risposta costituiscano un accordo tra il governo dell'Egitto e la Comunità."

Confermo il mio accordo sulla lettera che precede.

Per il governo dell'Egitto

Al Consiglio dei Ministri
delle Comunità europee

ALLEGATO I

Prodotti disciplinati dall'accordo

N. TDC	Nimexe 78	Categoria contemplata all'allegato	Gruppo	Designazione
55.07	55.07-10 55.07-90	53	III	Tessuti di cotone a punto di garza
55.08	55.08-10 30 50 80	ex 9 ex 9	II	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
- 55.09	55.09 tutti i codici	2	I 1	Altri tessuti di cotone
ex 58.02	58.02-30 90	ex 59	III	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; A. Tappeti: ex II. altri: - di cotone
ex 58.04	58.04-61 69 63 67	ex 32	III	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05: - di cotone
ex 58.05	58.05-08 51 59 90	ex 61	III	Nastri, galloni e simili; nastri di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06: - di cotone
ex 58.08	58.08-11 21	ex 62	III	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti) lisci: - di cotone
ex 58.09	58.09-11 31 91 21	ex 62	III	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi: - di cotone
ex 58.10	58.10-21 29 41 51	ex 62	III	Ricami in pezza, in strisce o in motivi: - di cotone
ex 59.01	59.01-15 16 29	ex 94	V	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di tutture, nodi e groppetti (bottoni) di mater tessili: - di cotone

N. TDC	Nimexo 78	Categoria contemplata all'allegato	Gruppo	Designazione
59.13	59.13-15 35	ex 105	V	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma: - di cotone
60.01	60.01-92 94 96 97	ex 65	III	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: ex C. di altre materie tessili: - di cotone
60.02	60.02-40 60.02-70	ex 10 ex 11	II II	Guanti a maglia non elastica né gommata: - di cotone
60.04	60.04-01 05 13 18 28 60.04-17 27 60.04-15 60.04-21 25 60.04-11	ex 4 ex 13 ex 24 ex 25 ex 68	I II II II IV	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. di cotone
60.05	60.05-30 38 25 04 84 44 54 64 08 89 98 13 17 74 68	ex 5 ex 7 ex 83 ex 26 ex 27 ex 28 ex 71 ex 67 ex 72 ex 73 ex 74 ex 75	I I IV II II II IV III IV IV IV IV	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento, altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: - di cotone
60.06	60.06-95 92 18 91	ex 67 ex 63 ex 72	III III IV	Stoffe in pezza ed altri manufatti (compresi ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: - di cotone
61.01	61.01-66 76 01 46 47 37 31 09 25 95 23 13 11	ex 6 ex 14 A ex 14 B ex 17 ex 21 ex 78 ex 79 ex 76 ex 76	I II II II II IV IV IV IV	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: - di cotone

TDC	Nimex 78	Quantità contemplata all'allegato I	Gruppo	Designazione
61.02	61.02-72 05 82 33 39 40 26 54 07 23 92 62 44 18 01 12	ex 6 ex 15 A ex 7 ex 15 B ex 21 ex 26 ex 81 ex 27 ex 29 ex 79 ex 80 ex 76	I II I II II II IV II II IV IV IV	Indumenti esteri per donna, per ragazza e per bambini: - di cotone
X 61.03	61.03-15 55) 85)	ex 8 ex 18	I II	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo compresi i colli, colletti, sparati e polsini: - di cotone
x 61.04	61.04-13 93 01	ex 30 A ex 30 B ex 80	II II IV	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: - di cotone
x 61.05	61.05-20 30	89 ex 19	IV II	Fazzoletti da naso e da taschino: A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 UC per kg netto ex B. altri: - di cotone
x 61.06	61.06-60	ex 84	IV	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: - di cotone
ex 61.07	61.07-90	ex 85	IV	Cravatte: di cotone
ex 61.08	Questa voce non esiste più nella versione IT della TDC. Il testo figura al n. 61.11, punto 12, delle N.E.B. (versione francese)			Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna: - di cotone n
ex 61.09	61.09-50 20 30 40 80	ex 31 ex 86	II IV	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici: - di cotone
ex 61.10	61.10-00	ex 87	IV	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia: - di cotone

N. TDC	Nimexo 78	Categoria contemplata all'allegato I	Gruppo	Designazione
ex 61.11	61.11-00	ex 88	IV	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spallini di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, maniche di protezione, ecc.: manicotti - di cotone
ex 62.01	62.01-20	ex 66	III	Coperte: B. altro: I. di cotone
ex 62.02	62.02-71 09 11 41 43 47 73 81	ex 9 ex 38 B ex 20 ex 39 ex 40	II III II III III	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina: tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: - di cotone
ex 62.03	62.03-95	ex 93	V	Sacchi e sacchetti d'imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: ex II. altri: - di cotone
ex 62.04	62.04-23 21 25 29	ex 91 ex 109 ex 110 ex 111	V V V V	Copertoni, vele per barcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: A. di cotone
ex 62.05	62.05-20	ex 113	V	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: ex B. torcioni, strozzacci, anche scamosciati: - di cotone

APPENDICE DELL'ALLEGATO I (*)

(*) Soltanto l'elenco dei prodotti tessili riportatø all'allegato I è disciplinato dal presente accordo.

GRUPPO I

(La categoria I non è disciplinata dal presente accordo)

Categoria	Descrizione	Codice EINECE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	55.09-01; 55.09-02 55.09-03; 55.09-04 55.09-05; 55.09-11 55.09-12; 55.09-13 55.09-14; 55.09-15 55.09-16; 55.09-17 55.09-19; 55.09-21 55.09-29; 55.09-31 55.09-33; 55.09-35 55.09-37; 55.09-38 55.09-39; 55.09-41 55.09-49; 55.09-51 55.09-52; 55.09-53 55.09-54; 55.09-55 55.09-56; 55.09-57 55.09-59; 55.09-61 55.09-63; 55.09-64 55.09-65; 55.09-66 55.09-67; 55.09-68 55.09-69; 55.09-70 55.09-71; 55.09-72 55.09-73; 55.09-74 55.09-76; 55.09-77 55.09-78; 55.09-81 55.09-82; 55.09-83 55.09-84; 55.09-86 55.09-87; 55.09-92 55.09-93; 55.09-97		
	a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	55.09-03; 55.09-04 55.09-05; 55.09-51 55.09-52; 55.09-53 55.09-54; 55.09-55 55.09-56; 55.09-57 55.09-59; 55.09-61 55.09-63; 55.09-64 55.09-65; 55.09-66 55.09-67; 55.09-70 55.09-71; 55.09-81 55.09-82; 55.09-83 55.09-84; 55.09-86 55.09-87; 55.09-92 55.09-93; 55.09-97		

Categoria	Descrizione	Cod. LINEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	56.07-01 56.07-04 56.07-05 56.07-07 56.07-08 56.07-11 56.07-13 56.07-14 56.07-16 56.07-17 56.07-18 56.07-21 56.07-23 56.07-24 56.07-26 56.07-27 56.07-28 56.07-32 56.07-33 56.07-34 56.07-36		
	a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	56.07-01 56.07-05 56.07-07 56.07-08 56.07-13 56.07-14 56.07-16 56.07-18 56.07-21 56.07-23 56.07-26 56.07-27 56.07-28 56.07-33 56.07-34 56.07-36		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	n/pezzo
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, canottiere e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, esclusi gli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche a) T-shirts eco b) Camicie e camicette, esclusi i T-shirts	60.04-01 60.04-05 60.04-13 60.04-18 60.04-28 60.04-29 60.04-30 60.04-41 60.04-50 60.04-58	6,48	154
5	Maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti e giacche, a maglia non elastica né gommata	60.05-01 60.05-27 60.05-28 60.05-29 60.05-30 60.05-33 60.05-36 60.05-37 60.05-38	4,53	221
6	Calzoncini, "shorts" e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.01-62 61.01-64 61.01-66 61.01-72 61.01-74 61.01-76 61.02-66 61.02-68 61.02-72	1,76	568
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini	60.05-22 60.05-23 60.05-24 60.05-25 61.02-78 61.02-82 61.02-84	5,55	180
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	61.03-11 61.03-15 61.03-19	4,60	217

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
9	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone	55.08-10 55.08-30 55.08-50 55.08-80 62.02-71		
10	Cuanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o ricoperta di materie plastiche	60.02-40	10,14 pr	99
11	Cuanti a maglia non elastica né gommata, esclusi quelli della categoria 10	60.02-50 60.02-60 60.02-70 60.02-80	24,6 pr	41
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	60.03-11 60.03-19 60.03-25 60.03-27 60.03-30 60.03-90	24,3 pr	41
13	Mutande, mutandine e slips per uomo e per ragazzo, mutande, mutandine e slips per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	60.04-17 60.04-27 60.04-48 60.04-56	17	59
14A	Sopraporti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, per uomo e per ragazzo	61.01-01	1,0	1.000
14B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli della categoria 14A	61.01-41 61.01-42 61.01-44 61.01-46 61.01-47	0,72	1.389

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
15A	Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, per donna, per ragazza e per bambini	61.02-05	1,1	909
15B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti della categoria 15A	61.02-31, 61.02-32 61.02-33 61.02-35 61.02-36 61.02-37 61.02-39 61.02-40	0,84	1.190
16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme)	61.01-51 61.01-54 61.01-57	0,80	1.250
17	Giacche e giacchette, tessute, per uomo e per ragazzo	61.01-34 61.01-36 61.01-37	1,43	700
18	Sottovesti, tessute, escluse le camicie e le camicette, per uomo e per ragazzo	61.03-51 61.03-55 61.03-59 61.03-81 61.03-85 61.03-89		
19	Pezzolotti da naso di tessuto, non superiori a 15 UCE/kg	61.05-30 61.05-99	55,5	18
20	Biancheria da letto, tessuta	62.02-11 62.02-19		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
21	Eskimo, giacche a vento, giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti	61.01-29 61.01-31 61.01-32 61.02-25 61.02-26 61.02-28	2,3	435
22	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco non preparati per la vendita al minuto a) di cui acriliche	56.01-03 56.01-05 56.01-07 56.01-09 56.01-11 56.01-13 56.01-15 56.01-19 56.01-21 56.01-23 56.01-25 56.01-28 56.01-32 56.05-34 56.05-36 56.05-38 56.01-39 56.01-42 56.01-44 56.01-45 56.01-46 56.01-47 56.01-21 56.01-22 56.01-23 56.01-28 56.01-32 56.01-34 56.01-36		
23	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	56.05-51 56.05-55 56.05-61 56.05-65 56.05-71 56.05-75 56.05-81 56.05-85 56.05-91 56.05-95 56.05-99		
24	Pigiama a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo	60.04-15 60.04-47	2,8	357

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
25	Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	60.04-21 60.04-25 60.04-51 60.04-53	4,3	233
26	Abiti interi tessuti ed abiti interi a maglia, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	60.05-41 60.05-42 60.05-43 60.05-44 61.02-48 61.02-52 61.02-53 61.02-54	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)), tessute o a maglia	60.05-51 60.05-52 60.05-54 60.05-58 61.02-57 61.02-58 61.02-62	2,6	385
28	Pantaloni a maglia (esclusi gli "shorts"), ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)	60.05-61 60.05-62 60.05-64	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi giacca-gonna o giacca-pantaloni, tessuti (compresi i completi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	61.02-42 61.02-43 61.02-44	1,37	730
30A	Pigiama e camicie da notte, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.04-11 61.04-13 61.04-18	4,0	250

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
30B	Sottovesti tessute, esclusi i pigiami e le camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bebés))	61.04-91 61.04-93 61.04-98		
31	Reggiseno, tessuti o a maglia	61.09-50	18,2	55

GRUPPO III

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone ricci del tipo spugna ed i nastri	58.04-07 58.04-11 58.04-15 58.04-18 58.04-41 58.04-43 58.04-45 58.04-61 58.04-63 58.04-67 58.04-69 58.04-71 58.04-75 58.04-77 58.04-78		
33	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3m; sacchi tessuti fabbricati con queste lamette e simili	51.04-06 62.03-96		
34	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza pari a 3m o più	51.04-08		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
35	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, esclusi quelli per pneumatici e quelli contenenti filati elastomeri a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	51.04-11; 51.04-13 51.04-15; 51.04-17 51.04-18; 51.04-21 51.04-23; 51.04-25 51.04-26; 51.04-27 51.04-28; 51.04-32 51.04-34; 51.04-36 51.04-42; 51.04-44 51.04-46; 51.04-48 51.04-15; 51.04-17 51.04-18; 51.04-23 51.04-25; 51.04-26 51.04-27; 51.04-28 51.04-32; 51.04-34 51.04-42; 51.04-44 51.04-46; 51.04-48		
36	Tessuti di fibre tessili artificiali continue, esclusi quelli per pneumatici e quelli contenenti filati elastomeri a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	51.04-50; 51.04-58 51.04-60; 51.04-64 51.04-66; 51.04-72 51.04-74; 51.04-76 51.04-80; 51.04-84 51.04-86; 51.04-88 51.04-90; 51.04-93 51.04-94; 51.04-95 51.04-96; 51.04-97 51.04-98 51.04-58 51.04-62 51.04-64 51.04-72 51.04-74 51.04-76 51.04-82 51.04-84 51.04-86 51.04-88 51.04-90 51.04-93 51.04-94 51.04-95 51.04-96 51.04-97 51.04-98		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	56.07-37; 56.07-42 56.07-44; 56.07-48 56.07-52; 56.07-53 56.07-54; 56.07-57 56.07-58; 56.07-62 56.07-63; 56.07-64 56.07-66; 56.07-72 56.07-73; 56.07-74 56.07-77; 56.07-78 56.07-82; 56.07-83 56.07-84; 56.07-87 56.07-37; 56.07-44 56.07-48; 56.07-52 56.07-54; 56.07-57 56.07-58; 56.07-63 56.07-64; 56.07-66 56.07-73; 56.07-74 56.07-77; 56.07-78 56.07-83; 56.07-84 56.07-87		
38A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	60.01-40		
38B	Tendine	62.02-09		
39	Biancheria da tavola, biancheria da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, esclusa quella di cotone riccio del tipo spugna	62.02-41 62.02-43 62.02-47 62.02-65 62.02-73 62.02-77		
40	Tende (escluse le tendine) e manufatti per l'arredamento, tessuti	62.02-81 62.02-89		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
41	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, esclusi i filati non testurizzati semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m.	51.01-05 51.01-07 51.01-08 51.01-09 51.01-11 51.01-13 51.01-16 51.01-18 51.01-21 51.01-23 51.01-26 51.01-28 51.01-32 51.01-34 51.01-38 51.01-42 51.01-44 51.01-48		
42	Filati di fibre tessili artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, esclusi i filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m., e filati semplici non testurizzati di acetato	51.01-50 51.01-61 51.01-64 51.01-66 51.01-71 51.01-76 51.01-80		
43	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto	51.03-10 51.03-20		
44	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, contenenti filati elastomeri	51.04-05		
45	Tessuti di fibre tessili artificiali continue contenenti filati elastomeri	51.0454		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati	53.05-10 53.05-22 53.05-29 53.05-32 53.05-39		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto	53.06-21 53.06-25 53.06-31 53.06-35 53.06-51 53.06-55 53.06-71 53.06-75 53.08-11 53.08-15		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	53.07-01 53.07-09 53.07-21 53.07-29 53.07-40 53.07-51 53.07-59 53.07-81 53.07-89 53.08-21 53.08-25		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto	53.10-11 53.10-15		
50	Tessuti di lana o di peli fini	53.11-01 53.11-03 53.11-07 53.11-11 53.11-13 53.11-17 53.11-20 53.11-30 53.11-40 53.11-52 53.11-54 53.11-58 53.11-72 53.11-74 53.11-75 53.11-82 53.11-84 53.11-88 53.11-91 53.11-93		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
51	Cotone cardato o pettinato	55.04-00		
52	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	55.06-10 55.06-90		
53	Tessuti di cotone a punto di garza	55.07-10 55.07-90		
54	Fibre tessili artificiali in fiocco, compresi i oascami, cardati o pettinati	56.04-21 56.04-23 56.04-25 56.04-29		
55	Fibre tessili sintetiche in fiocco, compresi i oascami, cardati o pettinati	56.04-11 56.04-13 56.04-15 56.04-16 56.04-17 56.04-18		
56	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i oascami), preparati per la vendita al minuto	56.06-11 56.06-15		
57	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i oascami), preparati per la vendita al minuto	56.06-20		
58	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati	58.01-01 58.01-11 58.01-13 58.01-17 58.01-30 58.01-80		
59	Tappeti, tessuti of a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; feltri per ricoprire i pavimenti	58.02-12 58.02-14 58.02-17 58.02-18 58.02-19 58.02-30 58.02-43 58.02-49 58.02-90 59.02-01 59.02-09		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
60	Arazzi fatti a mano	58.03-00		
61	Nastri di larghezza non superiore a 30 cm e muniti di cimosse tessute, incollate o fabbricate in altro modo, escluse le etichette e simili; bolduc	58.05-01 58.05-08 58.05-30 58.05-40 58.05-51 58.05-59 58.05-61 58.05-69 58.05-73 58.05-77 58.05-79 58.05-90		
62	Etichette, soudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati; Filati di ciniglia; filati spiraliati (esclusi i filati metallizzati ed i filati di orine spiraliati); trecce in pezza; altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande; nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili; Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci; Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in striscie o in motivi; Ricami in pezza, in striscie o in motivi	58.06-10 58.06-90 58.07-31 58.07-39 58.07-50 58.07-80 58.08-11 58.08-15 58.08-19 58.08-21 58.08-29 58.09-11 58.09-19 58.09-21 58.09-31 58.09-35 58.09-39 58.09-91 58.09-95 58.09-99 58.10-21 58.10-29 58.10-41 58.10-45 58.10-49 58.10-51 58.10-55 58.10-59		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
63	Stoffe a maglia non elastica né gommata di fibre tessili sintetiche contenenti filati elastomeri; stoffe in pezza a maglia elastica o gommata	60.01-30 60.06-11 60.06-18		
64	Elzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pallioine), a maglia non elastica né gommata, in pezza, di fibre tessili sintetiche	60.01-51 60.01-55		
65	Stoffe a maglia non elastica né gommata, esclusi i manufatti delle categorie 38A, 63 e 64	60.01-01 60.01-10 60.01-62 60.01-64 60.01-65 60.01-68 60.01-72 60.01-74 60.01-75 60.01-78 60.01-81 60.01-89 60.01-92 60.01-94 60.01-96 60.01-97		
66	Coperte	62.01-10 62.01-20 62.01-81 62.01-85 62.01-93 62.01-95		
67	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (ad eccezione degli indumenti) a maglia non elastica né gommata; manufatti (esclusi i costumi da bagno), a maglia non elastica o gommata	60.05-86 60.05-87 60.05-89 60.05-91 60.05-95 60.05-98 60.06-92 60.06-96 60.06-98		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	n/pezzo
68	Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés).	60.04-11 60.04-36		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	60.04-54	7,8	128
70	Calze-mutande (dette anche "bas-culottes", "collants").	60.04-31 60.04-33 60.04-34	30,4	33
71	Indumenti esterni a maglia per bambini piccoli (bébés)	60.05-06 60.05-07 60.05-08 60.05-09		
72	Costumi da bagno a maglia	60.05-11 60.05-13 60.05-15 60.06-91	10	100
73	Tute sportive a maglia non elastica né gommata	60.05-16 60.05-17 60.05-19	1,67	600
74	Abiti a giacca (compresi i completi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	60.05-71 60.05-72 60.05-73 60.05-74	1,54	650

Categoria	Descrizione	Codice NINEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
75	Vestiti (compresi i completi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per uomo e per ragazzo	60.05-66 60.05-68	0,80	1250
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.01-13 61.01-15 61.01-17 61.01-19 61.02-12 61.02-14		
77	Calze di fibre tessili sintetiche per donna	60.03-21 60.03-23	40 pr	25
78	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa ed altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14A, 14B, 16, 17, 21, 76 e 79	61.01-09 61.01-24 61.01-25 61.01-26 61.01-92 61.01-94 61.01-96		
79	Costumi da bagno, tessuti	61.01-22 61.01-23 61.02-16 61.02-18	8,3	120
80	Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés)	61.02-01 61.02-03 61.04-01 61.04-09		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
81	Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa ed altri indumenti esterni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 15A, 15B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 e 80	61.02-07 61.02-22 61.02-23 61.02-24 61.02-86 61.02-88 61.02-92		
82	Settovesti, esclusi quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali	60.04-38 60.04-60		
83	Indumenti esterni a maglia, non elastica né gommata, esclusi gli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75	60.05-04 60.05-81 60.05-82 60.05-83 60.05-84		
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia	61.06-30 61.06-40 61.06-50 61.06-60		
85	Cravatte, escluse quelle a maglia	61.07-30 61.07-40 61.07-90	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, esclusi i reggiseno, di tessuto o a maglia, anche elastici	61.09-20 61.09-30 61.09-40 61.09-80	8,8	114

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	n/pezzo
90	Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciati	59.04-11 59.04-13 59.04-15 59.04-17 59.04-18		
91	Tende	62.04-23 62.04-73		
92	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici	51.04-03 51.04-52 59.11-15		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre diversi da quelli fabbricati con lanette e simili di polietilene o di polipropilene	62.03-93 62.03-95 62.03-97 62.03-98		
94	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni), di materie tessili	59.01-07 59.01-12 59.01-14 59.01-15 59.01-16 59.01-18 59.01-21 59.01-29		
95	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi i feltri per ricoprire i pavimenti	59.02-35 59.02-41 59.02-47 59.02-51 59.02-57 59.02-59 59.02-91 59.02-95 59.02-97		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnate o spalmate, esclusi gli indumenti e gli accessori per - oggetti di vestiario	59.03-11 59.03-19 59.03-30		
97	Reti, ottenute con l'impiego di spago, corde o funi, in striscie, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago, o corde	59.05-11 59.05-21 59.05-29 59.05-31 59.05-99		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto ed i manufatti della categoria 97	59.06-00		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percellina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura, bugrane e tessuti simili per cappelleria	59.07-10 59.07-90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	59.08-10 59.08-51 59.08-53 59.08-57		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pozzi/kg	dimensione
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, esclusi quelli di fibre tessili sintetiche	59.04-90		
102	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati	59.10-10 59.10-31 59.10-39		
103	Tessuti gommati non a maglia, esclusi quelli per pneumatici	59.11-11 59.11-14 59.11-17 59.11-20		
104	Tessuti impregnati o spalmati, esclusi quelli delle categorie 99, 100, 102 e 103, tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	59.12-00		
105	Tessuti (esclusi quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	59.13-01 59.13-11 59.13-13 59.13-15 59.13-19 59.13-32 59.13-34 59.13-35 59.13-39		
106	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili, reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	59.14-00		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pozzo
107	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	59.15-10 59.15-90		
108	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati	59.16-00		
109	Capertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessute	62.04-21 62.04-61 62.04-69		
110	Materassi pneumatici, tessuti	62.04-25 62.04-75		
111	Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende	62.04-29 62.04-79		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	62.05-10 62.05-30 62.05-93 62.05-98		
113	Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	62.05-20		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili	59.17-10 59.17-29 59.17-41 59.17-49 59.17-51 59.17-59 59.17-71 59.17-79 59.17-91 59.17-93 59.17-95 59.17-99		

note- bria n.	Designazione delle merci	Unità	Anno	Limiti quantitativi CEE
2	Tessuti di cotone a) di cui : non greggi né imbianchi <i>ti</i>	tonnellate	1973	6 000
			1979	6 030
			1980	6 060
			1981	6 090
			1982	6 120
			1978	1 200
			1979	1 206
			1980	1 212
			1981	1 218
			1982	1 224

* applicabile in caso di estensione dell'accordo

N.B. E' evidente che ogni limite quantitativo per tessuti di cotone può essere utilizzato per dei tessuti greggi o imbianchiti